

## SEZIONE 2

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

## **INDICE**

SEZIONE 2 – Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità	1
1.Premessa	3
2.Contesto normativo	3
3. Organizzazione e funzioni	5
4. Misure organizzative	7
5. Procedimento di elaborazione e adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità	8
6. Applicazione del D. Lgs. 33/2013	9
7. Collegamenti con il piano della performance	12
8. Formazione	12
9. Accesso civico	13
10. Modalità di coinvolgimento degli Stakeholders in merito all’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza	14
11. Iniziative di comunicazione della Trasparenza	14
12. Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza	17
13. Responsabilità e sanzioni: artt. 10,43,44e 47 del D. Lgs. 33/2013	20
14. Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente	20
15. Dati ulteriori	21
16. Allegato	21

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

### **1) - Premessa**

La Legge n. 190 del 2012, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha individuato nel principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, nel senso che la trasparenza è strumento volto alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi.

Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico, che costituisce un ulteriore passo nel processo di realizzazione di un'amministrazione aperta ed al servizio del cittadino.

La Giunta regionale, con il *Programma Triennale per la Trasparenza l'Integrità*, si impegna a definire e a sviluppare le misure, i modi e le iniziative volte a garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, comprese le misure organizzative necessarie ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, con l'obiettivo finale di avere un'amministrazione sempre più trasparente in tutte le varie fasi delle sue attività ed in definitiva più vicina ai cittadini.

### **2)- Contesto normativo**

Il quadro normativo di riferimento, relativo alla Trasparenza e agli obblighi di pubblicazione, è rappresentato fondamentalmente dalla legge n. 190/2012 ( commi 15, 16, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36), dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 33/2013. La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del D.lgs. 150/2009.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali (previsti al comma 15, art. 1. legge 190/2012) con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009.

Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni previste nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del d. lgs. 82/2005, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Per quanto riguarda il d. lgs. 33/2013 tra le regole ed i termini stabiliti che si riflettono sull'amministrazione regionale, per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si evidenziano:

- la nomina del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D.lgs. 33/2013);
- la definizione delle modalità di pubblicazione e della periodicità nell'aggiornamento dei dati (allegato 1, Delibera C.I.V.I.T. 50/2013);
- la decorrenza a far data dal 20 aprile 2013 degli obblighi di pubblicazione;
- la necessità che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3, D.lgs. 33/2013);
- le sanzioni per la mancata pubblicazione (circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2/2013; Delibera C.I.V.I.T. 66/2013; Delibera ANAC 10/2015);
- i monitoraggi periodici dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, a cura degli organismi preposti (A.N.A.C. e O.I.V.);
- l'accesso civico (punto 9).

### **3) - Organizzazione e funzioni**

Ai sensi della Legge Regionale 23/2008 la struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

- a) direzioni;
- b) settori;
- c) strutture temporanee e di progetto;

I direttori nominati dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento attraverso un comitato.

Il Comitato di coordinamento è lo strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.

Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Capo di Gabinetto della Giunta, che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali.

Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che esercitano un complesso organico di funzioni regionali. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa. Di norma, si articolano in settori.

A ciascuna direzione è preposto un direttore regionale nominato dalla Giunta regionale.

I settori sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni, preposti allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.

A ciascun settore è preposto un dirigente responsabile, nominato dalla Giunta regionale su proposta del direttore regionale interessato.

Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, nonché per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente, possono essere costituite, all'interno o tra direzioni o settori, strutture temporanee e di progetto.

In tale contesto organizzativo, gli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

E' invece attribuita ai dirigenti, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

**I DIRIGENTI** implementano la Sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, approvando preventivamente la pubblicazione degli atti, di cui restano responsabili. Svolgono altresì le funzioni di competenza previste dalla piattaforma Clearò.

#### **ADDETTI**

Ciascuna direzione ha individuato i propri addetti al caricamento dei dati i quali, previa partecipazione a specifici corsi di formazione, utilizzano la piattaforma Clearò su disposizione dei propri responsabili.

Il Settore Trasparenza e Anticorruzione ha richiesto alle direzioni la nomina degli addetti per tutte le sezioni di Clearò di propria competenza e le direzioni stanno provvedendo al riguardo.

## **REFERENTI**

Ciascuna direzione ha individuato uno o più referenti per la Trasparenza, che opera in stretto raccordo con la Direzione competente in materia di comunicazione istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione e gli adeguamenti della piattaforma Clearò.

I referenti hanno il compito di diffondere le informazioni, le novità normative e gli aggiornamenti all'interno della Direzione di appartenenza, attraverso incontri periodici, in coordinamento con il Settore Trasparenza e Anticorruzione.

### **La redazione del Sito**

La Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale opera in raccordo con il CSI Piemonte e con i referenti per la Trasparenza individuati dalle direzioni regionali competenti per materia, a supporto dell'attività del Settore Trasparenza-Anticorruzione.

### **Il responsabile della Sezione Amministrazione trasparente.**

Il responsabile della Sezione Amministrazione Trasparente è individuato nel responsabile del sito istituzionale della Regione Piemonte, ovvero nella persona del Responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, fatte salve le responsabilità dei singoli Direttori/Dirigenti rispetto alle approvazioni dei contenuti di propria competenza previste nella tabella: **"individuazione soggetti coinvolti e pianificazione interventi rispetto agli obblighi di pubblicazione vigenti"**.

### **GESTORE DEL SITO**

Per la gestione del sito Amministrazione Trasparente l'Amministrazione regionale si avvale del C.S.I Piemonte.

## **4) - Misure organizzative**

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito web istituzionale dell'Ente [www.regione.piemonte.it/](http://www.regione.piemonte.it/), un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente intitolata "trasparenza, valutazione e merito".

Al suo interno sono state create le sezioni e relative sotto sezioni, contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal d. lgs. n.

33/2013 utilizzando, in molti casi, informazioni già presenti nel sito, il cui link è stato richiamato nelle sezioni e sottosezioni di Amministrazione Trasparente .

La Giunta regionale ha preso atto della norma di invarianza finanziaria di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 33/2013 e delle sue possibili ricadute in ambito organizzativo.

#### ***5) - Procedimento di elaborazione e adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità***

Il presente *programma triennale per la trasparenza e l'integrità* costituisce una sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta della Regione Piemonte e viene adottato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013 con l'obiettivo di definire, per il triennio 2015-2017, le azioni, i tempi e le modalità che l'amministrazione regionale si impegna a mettere in atto per garantire ai cittadini e a tutti gli stakeholder l'accesso, attraverso il proprio sito Internet, alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme (diffuse) di controllo sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'attuazione del principio di trasparenza, quale diritto dei cittadini ad un'accessibilità totale alle informazioni pubbliche, da esercitare prevalentemente attraverso lo strumento dell'accesso telematico, viene considerato come strumento essenziale per la prevenzione di fenomeni corruttivi, al fine di garantire la legalità ed il buon andamento dell'amministrazione.

La Giunta della Regione Piemonte , inoltre, in coerenza con lo Statuto dell'Ente, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione ai processi di formazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali, assicura il diritto di accesso civico ed un'informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale sulla propria attività.

Ai fini dell'aggiornamento del presente Programma, la Regione ha indetto una consultazione nel mese di dicembre 2014 mediante la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale e sull'intranet regionale. La consultazione si è conclusa il 15 gennaio 2015 senza che a tale data pervenissero osservazioni.



## 6) - Applicazione del D.Lgs. 33/2013

### Descrizione

1. La Regione Piemonte si è dotata, nel corso del 2013, del sito "Amministrazione Trasparente" e ha predisposto i seguenti atti:

- circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013 - Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina delle pubbliche amministrazioni";
- circolare prot. n. 13500/SB0100 del 30/12/2013 - Obblighi di trasparenza e pubblicità e loro impatto sull'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 - d. lgs. 33/2013 "Amministrazione Trasparente", messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione.

La Giunta regionale con deliberazione n. 21-7051 del 27/01/2014 ha istituito, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 6 della DGR n. 10-9336 del 01/08/2008, una struttura stabile di livello dirigenziale SC denominata "Trasparenza e Anticorruzione", conferendo poi, con DGR n. 20-1055 del 16 febbraio 2015, il ruolo di responsabile Anticorruzione e Trasparenza alla dott. ssa Laura Faina, con l'incarico di responsabile ad interim.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, in particolare ha il compito:

- di aggiornare il P.T.P.C., all'interno del quale sono previste misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- di monitorare il regolare flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, in raccordo con l'OIV;
- di assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico;
- di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'autorità anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di omesso o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### Limiti alla trasparenza

In relazione al necessario contemperamento tra la disciplina in materia di tutela dei dati personali e le norme in materia di trasparenza, oggetto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 33/2013, si

riportano in sintesi le linee guida del Garante Privacy, pubblicate sulla G.U. n. 134 del 12/6/2014.

### **Principi generali**

Le PA devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.

Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento a fondamento di tale obbligo.

Le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare solo i dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. E' sempre vietata la pubblicazione di dati concernenti la salute e la vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico.

Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le Pubbliche Amministrazioni intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n. 33/2013, devono procedere preventivamente all'anonimizzazione di tali dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

### **Open data e riutilizzo dei dati**

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.

L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza di pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che tali dati si configurino quali "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque e per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare il diritto alla privacy.

Le Pubbliche Amministrazioni devono inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti web un avviso con cui si informa il pubblico che il riutilizzo dei dati personali è consentito compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

### **Durata degli obblighi di pubblicazione**

Il periodo di mantenimento in linea dei dati è generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n. 33/2013: sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

### **Motori di ricerca**

L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno, dunque, esclusi i dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali, etc).

Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

### **Specifici obblighi di pubblicazione**

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione).

Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.

A tutela dei soggetti riconducibili alle cosiddette "fasce deboli", quali ad esempio le persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico che siano destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).

### **Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza**

Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, si estende alla pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi, etc.).

Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall'utente, è necessario prevedere l'inserimento all'interno del documento di "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.

Non è consentita la duplicazione massiva dei file.

I dati pubblici rappresentano un patrimonio comune di conoscenza che deve essere messo a disposizione di tutti ma in modo coordinato con la normativa sulla privacy. Il rispetto della riservatezza degli individui rimane una condizione essenziale per legittimare le operazioni di apertura dei predetti dati nei confronti dei cittadini. La necessaria tutela della privacy non deve tuttavia rappresentare un alibi finalizzato ad ostacolare la diffusione dei dati pubblici, anche perchè sussistono accorgimenti preventivi o comunque tecnologie avanzate che consentono di proteggere comunque i dati personali (qualora non indispensabili ex lege), senza interrompere la diffusione delle informazioni.

#### **7) - Collegamenti con il Piano della performance**

Nel corso del triennio sarà perseguita una sempre maggior integrazione tra performance e trasparenza in particolare ai sensi degli artt. 10, 44 e 46 del d. lgs. 33/2013.

Per l'anno 2015 tra gli obiettivi strategici per i Direttori ne è stato individuato uno specifico rivolto alla revisione della precedente autovalutazione dei rischi connessi ai procedimenti amministrativi di competenza delle direzioni regionali, svolta nel corso dell'anno 2014.

Tale revisione si è resa necessaria a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della riorganizzazione dei settori e delle direzioni regionali, ed è finalizzata ad individuare i settori maggiormente esposti al rischio corruzione e a migliorare il livello di trasparenza dell'Ente.

#### **8) - Formazione**

Sono stati effettuati corsi di formazione destinati a tutti i dipendenti che utilizzano l'applicativo informatico Clearò (referenti ed incaricati dell'inserimento dei dati) con particolare riguardo agli artt. 15 e 26 del d. lgs. 33/2013.

Anche la dirigenza è stata aggiornata in relazione agli adempimenti della normativa sulla trasparenza e sui riflessi della prevenzione della corruzione attraverso specifici incontri di approfondimento.

Si rinvia, per il dettaglio, al paragrafo dedicato alla Formazione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, sottolineando l'esigenza di educare i dipendenti alla semplificazione del linguaggio degli atti e dei provvedimenti normativi e amministrativi, quale strumento per migliorare la comprensione dell'azione amministrativa e favorire la legalità e la trasparenza.

#### **9)- Accesso civico**

In materia di accesso civico si ribadisce, come già esposto nella I parte del Piano, che tale istituto, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, configura una nuova posizione giuridica di vantaggio attribuita alla generalità dei consociati e si concretizza nel "diritto di chiunque di richiedere" i documenti, i dati e le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.

La peculiarità di tale istituto, che lo differenzia dal diritto di accesso già disciplinato dall'art. 22 della legge 241/90, risiede nel fatto che, per attivare una siffatta posizione, non è richiesta alcuna legittimazione attiva in capo al richiedente, cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

A differenza della legge 241/90, (art. 24 comma terzo) la quale escludeva esplicitamente il diritto di accesso quale strumento di "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", l'accesso civico riveste proprio tale finalità.

Il Decreto 33 definisce, infatti, la trasparenza quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'accesso civico si realizza mediante una richiesta che va presentata al Responsabile per la Trasparenza presso l'Amministrazione che detiene le informazioni richieste e va riscontrata nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

Il Responsabile della Trasparenza, valutata la fondatezza dell'istanza, interessa tempestivamente la direzione regionale competente per la pubblicazione delle informazioni oggetto dell'accesso civico, al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo.

Qualora la direzione regionale ometta di provvedere, si individua un potere sostitutivo attribuito al Responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", come modificata dalla legge regionale 8/2014, attribuisce il potere sostitutivo al Segretario Generale, che, ad oggi, non è ancora stato nominato.

#### **10) - Modalità di coinvolgimento degli Stakeholders in merito all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza**

Con il termine "stakeholders" (o portatori di interesse) si intendono i soggetti che sono coinvolti, beneficiari o destinatari di attività, iniziative e progetti della Pubblica Amministrazione, cioè gli utenti finali dei servizi (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni di consumatori, gruppi di interesse locali, ecc.).

L'art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, prevede che, prima dell'adozione del programma per la trasparenza, le amministrazioni sono tenute a consultare le associazioni presenti sul territorio, rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (C.N.C.U.).

La Regione Piemonte, per consentire una maggior diffusione e un maggior coinvolgimento degli stakeholders, ha indetto una consultazione che si è conclusa il 15 gennaio 2015.

#### **11) - Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Il programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini ed alle imprese con cui l'amministrazione rende noti gli adempimenti e le azioni in materia di trasparenza: per questo motivo, nella redazione del documento, sono privilegiate la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Per far conoscere contenuti, azioni e progetti mirati ad assicurare i principi di accesso e

di trasparenza amministrativa, il programma prevede una serie di iniziative di comunicazione già attivate o programmate, all'interno ed all'esterno dell'ente.

Di seguito sono descritte le iniziative e gli strumenti di comunicazione e trasparenza già adottati o previsti dalle strutture della Giunta regionale per la diffusione dei contenuti del programma triennale per la trasparenza e le attività.

### **Iniziative di comunicazione interna**

- Creazione di una sezione all'interno della rete Intranet dedicata denominata **AAA**.

**Trasparenza** costantemente aggiornata

All'interno della sezione sono pubblicati gli avvisi, le circolari, la modulistica necessaria agli adempimenti del D.Lgs. 33/2013, i manuali per l'utilizzo di procedure per la pubblicazione dei documenti, le Faq.

- Attivazione di giornate di formazione per funzionari e dirigenti

- Incontri tematici con i referenti del Gruppo di lavoro sulla Trasparenza

- Previsione nel triennio 2015-2017 delle Giornate della Trasparenza per favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità ed alla legalità.

### **Iniziative di comunicazione sul sito istituzionale**

- Nell'home page del sito istituzionale della Regione Piemonte è stata creata un'apposita sezione denominata "**Amministrazione Trasparente**" consultabile all'indirizzo

[Http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita](http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita)

All'interno dell'area sono consultabili il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che ne costituisce una sezione.

- Portale [dati.piemonte.it](http://dati.piemonte.it)

In coerenza con i principi in materia di trasparenza, la Regione Piemonte riconosce il valore e l'importanza dell'[Open Data](#).

Il Piemonte è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una legge in materia ([Legge regionale 24 del 2011](#)) e di un [provvedimento attuativo](#) che approva le "Linee Guida relative al riutilizzo e alla diffusione tramite la rete internet dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale". Il portale [dati.piemonte.it](http://dati.piemonte.it) è lo strumento tramite il quale la Regione Piemonte promuove la politica dell'open data e mette a disposizione i dati pubblici degli enti territoriali che vi aderiscono, nel rispetto della privacy e dei vincoli segnalati dalle "Linee Guida". Sul portale [dati.piemonte.it](http://dati.piemonte.it), Regione Piemonte pubblica i propri dati, fornisce agli utenti la possibilità di ricercare le informazioni di proprio interesse e di scaricarle con la licenza che ne regola l'utilizzo.

- Creazione, nell'home page del sito istituzionale della sezione "PiemonteInforma, le notizie della Regione", di un apposito spazio dove vengono pubblicate notizie e informazioni sulle attività e sulle azioni regionali.
- Aggiornamento, sul sito istituzionale, della sezione dedicata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al servizio **Informazioni in rete**, rivolto a cittadini, imprese ed enti. La sezione mette a disposizione schede informative su iniziative, contributi, normative, concorsi e servizi della Regione Piemonte, dei Comuni, delle Province e di molti altri Enti territoriali, con l'indicazione dei referenti, dei recapiti, della posta elettronica, dei riferimenti normativi e dei link di riferimento.
- Sono stati attivati i seguenti canali "social media":

Profili Twitter della Regione Piemonte con informazioni sull'attività dell'Ente

<https://twitter.com/regionepiemonte>

<https://twitter.com/PiemonteInforma> il canale dell'agenzia giornalistica di PiemonteInforma.

La pagina Facebook <https://www.facebook.com/regione.piemonte.official> è la pagina ufficiale della Giunta Regionale del Piemonte.



## ***Giornate della Trasparenza***

La Giornata della Trasparenza, prevista dall'art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013, è un'iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità.

Le giornate della Trasparenza coinvolgono sia il personale interno all'Ente, sia i principali stakeholder coinvolti nello sviluppo delle tematiche in tema di Trasparenza e Integrità.

La "Giornata della Trasparenza" è la sede in cui presentare le informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e sul Piano anticorruzione e, nello stesso tempo, attivare un confronto e uno scambio di esperienze tra pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni operanti sul territorio nonché valutare, secondo modalità condivise e partecipate, scenari di azioni sinergiche sul medesimo tema.

Il 10 dicembre 2014 si è tenuta la prima giornata della Trasparenza della Regione Piemonte, organizzata congiuntamente dalla Giunta Regionale e dal Consiglio Regionale.

La Regione Piemonte prevede di organizzare, nel corso del triennio 2015-2017, più giornate dedicate alla trasparenza.

### **12) - Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il sistema organizzativo utilizzato dalla Giunta regionale per garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente si compone dei seguenti soggetti:

- **Strutture regionali titolari** che detengono l'informazione oggetto di pubblicazione. Tali soggetti hanno il compito di inserire ed aggiornare tempestivamente i dati di propria competenza.

Nell'allegata tabella "**individuazione soggetti coinvolti e pianificazione interventi rispetto agli obblighi di pubblicazione vigenti**" si è provveduto all'individuazione delle strutture coinvolte rispetto agli obblighi di pubblicazione vigenti e ad una pianificazione triennale degli interventi sulla base delle criticità emerse. Tali interventi potranno essere effettuati nel limite delle risorse che si renderanno disponibili.

La tabella è stata aggiornata successivamente alla riorganizzazione delle strutture regionali ed alle modifiche delle declaratorie di seguito sintetizzate:

- **Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale:** è responsabile della sezione *Amministrazione Trasparente*, fatte salve le responsabilità dei Direttori/Dirigenti rispetto al caricamento dei dati di propria competenza.
- **Direzione Competitività del sistema regionale:** è responsabile della manutenzione e dello sviluppo applicativo del portale istituzionale e dell'infrastruttura tecnologica che consente alle strutture di pubblicare direttamente le informazioni di propria competenza nella sezione *Amministrazione trasparente*, verifica la fattibilità di studi per il collegamento delle banche dati dell'amministrazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per garantire l'aggiornamento tempestivo dei dati e la loro pubblicazione nei formati richiesti.
- **Direzione Affari istituzionali e Avvocatura:** supporta le strutture regionali in ordine al rispetto della normativa sulla privacy, alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni del d. lgs. 33/2013 da parte delle strutture regionali.
- **Il Responsabile della Trasparenza** predispose il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e verifica l'attuazione delle misure previste dal Programma attraverso un'attività di monitoraggio costante.
- **OIV** verifica e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Data la complessa articolazione delle competenze della Giunta regionale, saranno adottate diverse misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e la conoscibilità delle informazioni da parte degli utenti.

A tal fine, per governare al meglio il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa, si darà priorità alla progressiva automatizzazione della pubblicazione dei dati provvedendo ad elaborare, con il Settore Sistemi Informativi, uno specifico studio di fattibilità la cui stesura coinvolgerà di volta in volta le singole strutture interessate. Lo studio dovrà evidenziare i collegamenti tra le banche dati esistenti e le relazioni tra i processi sottostanti l'obbligo di pubblicazione.

Per il 2014 si è partiti dagli obblighi che prevedono una responsabilità diffusa a causa della molteplicità dei soggetti coinvolti. L'automatizzazione del processo di pubblicazione è

auspicabile per gli adempimenti che sono particolarmente dispendiosi in termine di risorse assorbite e complessità organizzativa:

Consulenti e collaboratori (art. 15).

Attività e procedimenti (artt. 24 e 35).

Provvedimenti (art. 23).

Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (artt. 26, 27).

Bandi di gara e contratti (art. 37).

Nel corso del triennio 2015-2017 si prevede di automatizzare la pubblicazione dei dati presenti nelle procedure che gestiscono il bilancio e gli atti della Regione (delibere e determine).

La qualità delle informazioni pubblicate, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 33/2013, dovrà essere garantita assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità.

L'attività di *monitoraggio* e vigilanza viene svolta dal Responsabile per la Trasparenza che si avvale del supporto della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

Il Responsabile per la Trasparenza effettua verifiche periodiche in ordine all'avvenuta pubblicazione dei dati attraverso la navigazione nella sezione *Amministrazione Trasparente*, effettua incontri con i dirigenti, verifica il grado di automatizzazione informatica delle procedure di pubblicazione, monitora lo stato di attuazione del P.T.T.I..

Gli esiti di questo monitoraggio costante consentiranno l'individuazione di eventuali informazioni mancanti, incomplete o per le quali siano necessari interventi in termini di accessibilità, comprensibilità o formato di pubblicazione e, di conseguenza, consentiranno un miglioramento progressivo della trasparenza delle attività dell'Amministrazione.

A tal fine verrà valutata la qualità delle informazioni oggetto di pubblicazione facendo riferimento a questi criteri:

- % copertura della pubblicazione rispetto agli obblighi;
- % completezza rispetto al contenuto e agli uffici;
- % apertura del formato;
- % Aggiornamento rispetto alla frequenza richiesta

secondo la metodologia prevista nella delibera ANAC n. 77/2013.

Sarà quindi possibile monitorare la percentuale di avanzamento dei quattro fattori di qualità del dato, compatibilmente con il potenziamento del settore Trasparenza e Anticorruzione.

Le azioni di cui sopra sono realizzate in collaborazione con l'OIV, il quale verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza nonché "la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori". L'OIV effettua verifiche annuali e rilascia attestazioni che vengono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente, disposizioni generali, "Attestazioni OIV o struttura analoga".

### **13) - Responsabilità e sanzioni: articoli 10, 43, 44 e 47 del d. lgs. 33/2013**

La violazione delle norme del decreto legislativo 33/2013 comporta vari tipi di responsabilità, in particolare per i dirigenti:

- ✓ responsabilità disciplinari per l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione dei dati,
- ✓ responsabilità amministrativo-contabile collegata al danno d'immagine causato all'Ente, e/o a quello erariale che può anche discendere dal dare efficacia ad atti senza la preventiva pubblicazione (art. 15 e 26 del D. Lgs. 33/2013) o dal mancato rispetto del divieto di erogazione (art. 22 comma 4 del d. lgs. 33/2013).

A quanto sopra si aggiungono le conseguenze di tipo sanzionatorio, ovvero incidenti sulla valutazione individuale o collegate ad obiettivi del Piano performance oppure comminabili ex legge 689/81, nei casi specificatamente previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013.

### **14) - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati nella sezione *Amministrazione Trasparente*.**

Al fine di monitorare il grado di utilizzo delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del portale internet della Regione Piemonte, si usano quale riferimento le statistiche di navigazione del sito rese disponibili dalla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. Tali dati potranno a loro volta essere pubblicati alla voce Dati ulteriori della medesima sezione in serie storica in relazione anche agli

accessi complessivi al portale raggiungibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it). anche in raccordo con il C.S.I. Piemonte.

#### **15) - Dati ulteriori**

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno, nella sottosezione "Altri contenuti - Dati ulteriori", vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti che non sia possibile ricondurre ad alcuna delle sottosezioni in cui è articolata la sezione "Amministrazione trasparente" e/o che non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultino tuttavia utili ai portatori di interesse.

La competenza al caricamento s'intende, pertanto, diffusa.

#### **16) - Allegato**

E' allegato al presente Piano la Tabella con l'individuazione delle strutture competenti per la pubblicazione, nonché le previsioni di attività per il triennio 2015-2017, denominata **"Individuazione soggetti coinvolti e pianificazione interventi rispetto agli obblighi di pubblicazione vigenti"**.

## **ALLEGATO**

**"Individuazione soggetti coinvolti e pianificazione interventi rispetto agli obblighi di pubblicazione vigenti"**